

Allegato A

STATUTO
Dell' Associazione Sportiva dilettantistica
"CENTRO FELDENKRAIS MOVIMENTO"

TITOLO I – Denominazione – Sede

Articolo 1

E' costituita con sede a Milano (MI) in via Angelo Pergola, 10, un'associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 ess. Codice Civile denominata "CENTRO FELDENKRAIS MOVIMENTO", Associazione Sportiva Dilettantistica. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – Scopo – Oggetto – Durata

Articolo 2

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) Promuovere e sviluppare ogni attività sportiva dilettantistica, in particolare la pratica della ginnastica antalgica e posturale sul territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, sia a livello amatoriale che agonistico;
- b) organizzare manifestazioni sportive, competizioni, festival, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere, diffondere e organizzare attività di carattere culturale e turistico sul territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- d) promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi, gite, viaggi, soggiorni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- e) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- f) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- g) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- h) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- i) organizzare la partecipazione all'attività agonistica dei propri associati;
- j) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, convegni, conferenze;
- k) organizzare attività ludico-ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci di ogni fascia di età;
- l) partecipare all'attività di altre associazioni e società, purché in linea con i propri scopi statutari;



- m) contrarre polizze con compagnie, agenzie e broker assicurativi per offrire un servizio assicurativo ai propri associati;
- n) associarsi ad altri organismi con le stesse finalità dell'ASD per ampliare e integrare la propria attività;
- o) edizione di periodici e libri riguardanti l'attività statutaria dell'ASD;
- p) disporre di una sede sociale che possa essere liberamente frequentata dai propri associati;
- q) disporre di spazi (laboratori) per lo svolgimento di attività di supporto agli scopi statuari;
- r) allestire una biblioteca e/o videoteca inerente agli scopi statuari e liberamente consultabile dagli associati dell'ASD;
- s) affiliarsi a Federazioni e Enti provinciali, regionali, nazionali e internazionali che tutelino le attività espresse nello statuto dell'Associazione;
- t) mettere a disposizione dei propri associati mezzi e strumenti per il perseguimento degli scopi statuari;
- u) fornire assistenza tecnica e didattica ai propri associati o ad altre entità nell'ambito delle attività previste dallo statuto;
- v) stipulare accordi con ditte private ed enti pubblici al fine di procurare agevolazioni in termini di servizi e di sconti per i propri associati e per l'acquisto di mezzi e strutture idonee allo svolgimento degli scopi statuari;
- w) assumere secondo normativa, personale per il raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 4

All'ASD, in virtù del fine sociale e previa acquisizione delle previste autorizzazioni di legge, è data la possibilità di acquisire e costruire immobili da destinare all'attività statutaria dell'ASD stessa, nonché la costruzione e la gestione di impianti ed attrezzature che possono favorire il normale esercizio dell'attività dell'associazione. In merito alle attività eventualmente poste in essere dall'ASD, così come l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, dei mobili e degli immobili, e qualsiasi altro servizio messo a disposizione dei propri associati, oppure delegata mediante concessione totale o parziale a terzi dei diritti relativi.

Articolo 5

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO III - Soci

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendono diventare soci del sodalizio, dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme statutarie e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 9

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 10

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte, mancato versamento del contributo associativo annuale.

Articolo 11

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

Articolo 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Art. 10 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'avvio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo comune

Articolo 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote ordinarie degli associati;
- b) contributi versati dagli associati per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio;
- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello stato, delle regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

Esercizio Sociale

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o ove si svolgano le attività, almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 17

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva eventuali regolamenti.
- e)

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre).

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per scritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 18

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno mezz'ora dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata a mano, non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza della convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi le medesime finalità sportive, pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o alte cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i

non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residuali saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662.

Norma finale

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano, 08 gennaio 2016

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

